



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 41

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 31 DEL 24-04-2020

Ufficio: SEG (SEGRETERIA)

Oggetto: EMERGENZA COVID19: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI COMUNALI.

IL SINDACO

- Visto l'art. 32 della Costituzione;
- Richiamato l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Tenuto conto che l'organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato la pandemia da COVID-19;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020 e 11 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Richiamate, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza in Veneto, l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale del 20.3.2020;
- Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, nelle regioni italiane tutte;
- Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 ed il recente Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19;
- Verificato che l'articolo 3 del predetto Decreto-legge n. 19/2020 non vieta l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti da parte dei Sindaci dirette a fronteggiare l'emergenza, a

condizione che esse non risultino in contrasto con le misure statali e che non eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

- Vista la circolare del Ministero della Salute Direzione Generale Della Prevenzione Sanitaria del 01 aprile 2020, “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” con la quale al punto G si dispone che i cimiteri vanno chiusi al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovute ad assembramento di visitatori;
- Vista l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 42 del 24.04.2020;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 28 del 7.04.2020 con la quale è stata disposta la chiusura dei Cimiteri comunali fino a nuova disposizione, salva l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, con l’ammissione della presenza per l’estremo saluto di un numero massimo di dieci persone nel rispetto delle misure minime di sicurezza sociale;

CONSIDERATO che la predetta ordinanza è stata emanata nell’ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19, visti i livelli di diffusività e gravità raggiunti sul territorio nazionale, ed al fine di ribadire la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e soprattutto di evitare assembramenti di cittadini, in un luogo in cui di fatto non era possibile regolamentare l’ingresso;

DATO ATTO che nel tempo trascorso dall’adozione del predetto atto le persone hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus ed alcuni comportamenti, quali la distanza interpersonale e l’uso di dispositivi di protezione personali, che inizialmente erano stati giudicati eccessivi e, quindi, poco rispettati, oggi sono diventati modi di agire generalizzati;

PRESO ATTO inoltre, di quella che è la situazione epidemiologica nel Comune di Camposampiero, per quanto concerne la diffusione del virus COVID-19, che allo stato attuale risulta estremamente contenuta;

RILEVATO che sono pervenute numerose richieste da cittadini in merito all’esigenza di recarsi in visita ai propri defunti presso i Cimiteri comunali e che l’afflusso, anche prima della totale chiusura dello stesso, è sempre avvenuto in forma individuale e diradata, nel rispetto delle misure preventive disposte con i provvedimenti delle autorità governative e locali, e senza quindi particolari forme di sovraffollamenti tali da mettere a repentaglio la salute dei cittadini e il rischio da contagio in ragione dell’emergenza epidemiologica in atto;

ATTESO che nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale è doveroso favorire il sentimento comune di vicinanza e rispetto nei confronti dei defunti, nonché la possibilità che i cittadini individualmente testimonino con le visite presso le tombe dei propri cari, sentimenti di affetto, vicinanza e rispetto;

RITENUTO pertanto opportuno disporre, la riapertura dei Cimiteri comunali nei giorni e secondo gli orari in vigore, nel rispetto di tutte le norme e le indicazioni a carattere preventivo stabilite al fine del contenimento dell’epidemia da Covid-19;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in cui è previsto che “in caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale”;

O R D I N A

1) la riapertura immediata dei Cimiteri comunali secondo giorni e orari di servizio vigenti pubblicati all'esterno dei medesimi e con le seguenti modalità:

- obbligo l'utilizzo di mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel;
- accesso individuale e nel rispetto la distanza sociale di almeno 2 metri al suo interno;
- permanenza non superiore ai 30 minuti con divieto di stazionamenti ravvicinati di persone all'interno e all'esterno onde evitare qualsiasi opportunità di sovraffollamento;

3) le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa andranno eseguite in condizioni di massima sicurezza nel rispetto delle misure sanitarie di polizia mortuaria nonché di carattere generale disposte e connesse all'epidemia del COVID-19;

4) il rinvio fino a nuova disposizione, delle esecuzioni di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie, per dar modo di provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi;

5) di confermare fino a nuova disposizione, la sospensione di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata come manutenzione, ristrutturazione di tombe, lapidi, costruzioni ex novo di tombe. Restano consentiti i lavori necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza;

6) di garantire la disponibilità della camera mortuaria dei cimiteri ed eventuali Cappelle/Chiesette ivi presenti, per il ricevimento e la custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie cittadine o provinciali.

7) onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, di confermare che l'arrivo di trasporti funebri in cimitero, debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture;

D I S P O N E

che gli obblighi sopra specificati entrino in vigore con effetto immediato dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, la cui avrà validità – ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-legge n. 19/2020 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 comma 1 del Decreto-legge stesso – avrà effetto fino a nuova disposizione e comunque fino a cessata emergenza, con possibilità di rimodularne l'applicazione a seconda dell'andamento

epidemiologico del COVID -19 ovvero di ulteriori necessità o disposizioni emanate da Autorità superiori.

A V V E R T E

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020, D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con pagamento in misura ridotta determinato in euro 400,00, e che le somme per le sanzioni accertate introitate dal Comune di Camposampiero saranno destinate per far fronte alle esigenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica in atto;

D I S P O N E

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

Dà mandato alla Polizia Locale della Federazione e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

I N F O R M A

ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre: - ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.; - in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

D I S P O N E

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Padova
- Presidenza Regione Veneto per le attività Necessarie al contenimento della diffusione del Covid19;
- Alla Questura di Padova;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Camposampiero;
- Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella;
- Al Comando Provinciale VV.FF.
- Al Comando Polizia Locale Federazione Camposampierese
- Al Coordinatore Distretto di Protezione Civile Federazione Camposampierese

**IL SINDACO
MACCARRONE KATIA**

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.